

Comunicazione n. DI/9159 del 7-2-2000

inviata alla società di gestione del risparmio...

Oggetto: Quesito in materia di registrazione degli ordini e delle operazioni in caso di delega della gestione

Con lettera del ... codesta società ha chiesto di verificare a quali adempimenti, in materia di registrazioni, debba ottemperare una società di gestione del risparmio (di seguito SGR) che abbia delegato a soggetti terzi la gestione di frazioni del proprio portafoglio.

In particolare ha chiesto:

- 1) «se la SGR sia tenuta alla registrazione degli ordini e delle operazioni anche per l'operatività svolta dai soggetti delegati»;
- 2) se, in caso di risposta affermativa, «debba essere rilevato anche l'ordine»
- 3) «e, relativamente all'eseguito, se lo stesso debba essere rilevato per data di effettuazione dell'operazione o per data ricevimento».

Gli adempimenti in materia di registrazione degli ordini e delle operazioni sono disciplinati, in generale, dall'articolo 63 del regolamento Consob n. 11522/98¹. In particolare, con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, il comma 5, lettera b), del suddetto articolo, prevede che le SGR registrino in forma elettronica «all'atto della trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini disposti per conto degli OICR gestiti e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite».

Al fine di dare riscontro al quesito si tratta, quindi, di individuare, tra delegante e delegato, il soggetto tenuto all'osservanza di tale obblighi di registrazione, considerato che la norma in questione non opera alcuna distinzione sul piano soggettivo.

Al riguardo, si ritiene che alle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 5, sopra citato, debba ottemperare l'intermediario delegato, in quanto soggetto che pone in essere materialmente l'operazione e che, quindi, è in grado, disponendo subito di tutti gli elementi essenziali, di procedere tempestivamente (all'atto della trasmissione) alla registrazione dell'ordine e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, dell'eseguito.

Tale interpretazione sembra più rispondente alle finalità che la norma sulla registrazione degli ordini e delle operazioni intende perseguire. Se, infatti, una delle finalità è quella di consentire all'Autorità di controllo la verifica del rispetto da parte dell'intermediario gestore dell'obbligo di preventiva imputazione degli ordini (art. 54, comma 3, del regolamento Consob n. 11522/1998), appare chiaro che tale accertamento può essere espletato solo nei confronti dell'intermediario delegato che svolge effettivamente il servizio di gestione e che, quindi, ha disposto materialmente l'operazione.

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella *G.U. n. 297 del 21.12.1998* ed altresì in *CONSOB, Bollettino n. 12/98*.

Si fa presente che la soluzione prospettata, secondo la quale la SGR delegante non è tenuta alle registrazioni di cui all'art. 63, comma 5, lettera b), del regolamento citato, non comporta che quest'ultima società non debba tenere alcuna evidenza degli ordini rilasciati e delle operazioni poste in essere dalla SGR cui è stata conferita la delega di gestione; né si ritiene che la mancata registrazione degli ordini e delle operazioni da parte della società delegante possa determinare una diminuzione delle garanzie previste dal regolamento Consob n. 11522/1998 nell'interesse degli investitori e, nel contempo, rendere meno efficaci i controlli dell'Organo di vigilanza. Al riguardo, infatti, si richiama l'art. 53 del suddetto regolamento che, alla lettera a), del comma 3, prevede che in ogni caso la delega di gestione non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della società delegante che resta soggetta alle disposizioni di cui al suddetto regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dal soggetto delegato.

Ne consegue, innanzitutto, che il controllo sul delegante, da parte dell'Organo di vigilanza, è un controllo pieno anche con riferimento all'attività oggetto di delega. Inoltre, l'attribuzione di responsabilità in capo al delegante comporta la predisposizione di adeguati presidi organizzativi idonei ad assicurare una costante vigilanza sull'attività posta in essere dal soggetto delegato affinché il delegante (e per esso la funzione di controllo interno) abbia la possibilità di intervenire in modo tempestivo in caso di carenza nell'esercizio dell'attività delegata. Al riguardo, si ricorda che il Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in materia di SGR, nel Capitolo VII, sez. II, paragrafo n. 3, ha previsto che la delega debba disciplinare, tra le altre cose, le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante.

Ne discende, quindi, che il soggetto delegante debba acquisire tutti gli elementi necessari (fra cui anche quelli relativi agli ordini) a verificare le operazioni compiute dal delegato e che, pertanto, il loro rapporto debba essere impostato su un flusso costante e continuo di informazioni che siano in grado di consentire all'intermediario delegante la ricostruzione in tutte le sue fasi dell'operatività posta in essere dal delegato.

Si precisa, inoltre, che, nonostante la disciplina vigente lasci all'autonomia delle società la determinazione delle modalità di trasmissione delle suddette informazioni, il flusso informativo debba essere, nei modi e nella tempistica, tale da consentire la completa ricostruzione delle operazioni compiute per conto del delegante e da rendere agevoli gli accertamenti e le eventuali richieste di dati e notizie da parte delle autorità di controllo. A tal fine, a titolo di esempio, la SGR delegante potrà far confluire le informazioni ricevute nell'archivio nel quale sono registrate le altre operazioni disposte, per conto dell'OICR, dalla medesima società delegante; ovvero mantenere le suddette informazioni in un archivio separato o, ancora, predisporre attraverso collegamenti telematici on-line sistemi di accesso diretti alle informazioni medesime presso la società delegata.

Quale che sia la scelta operata dall'intermediario gestore delegante, si sottolinea la necessità che il sistema adottato sia tale da assicurare in ogni caso la cronologicità di tutte le operazioni poste in essere per conto dell'OICR dalla società delegante e dalla società delegata.

La soluzione prospettata trova applicazione anche nel caso di delega dell'attività di gestione su base individuale.

In virtù delle conclusioni raggiunte, i punti n. 2 e n. 3 del quesito non sono stati oggetto di trattazione.

p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini